

Deliberazione della Giunta Regionale 13 settembre 2016, n. 2-3916

**L.R. 8/2013, art. 12, comma 5; modifiche alle Deliberazioni n. 36 - 6553 del 22.10.2013, n. 22 - 478 del 27.10.2014 e n. 46 - 2480 del 23.11.2015.**

A relazione dell'Assessore Parigi:

Premesso che:

Per lungo tempo il turismo di montagna piemontese è stato sottovalutato e pochi sono stati gli investimenti nel settore, ma in seguito alle Olimpiadi Invernali lo scenario è mutato considerevolmente.

La legge 9 ottobre 2000, n. 285 ha dettato disposizioni per il finanziamento e per la realizzazione degli impianti sportivi e infrastrutture olimpiche e viarie necessari per lo svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, affidando al Comitato Organizzatore il compito di definire un apposito "*Piano degli Interventi*" ed ha istituito l'agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici con il compito di svolgere le funzioni di stazione appaltante per la realizzazione dei suddetti impianti e attrezzature.

La legge n. 48/2003 ha individuato la Regione Piemonte quale destinatario finale degli impianti olimpici di cui ha acquisito la proprietà. I citati impianti olimpici sono in parte siti nel Comprensorio della c.d. Vialattea ed in parte nel Comprensorio di Bardonecchia e sono una risorsa importantissima nel territorio, consentendo un afflusso turistico molto importante per i ritorni economici dell'intero sistema imprenditoriale e ricettivo che ruota intorno alle attività connesse agli sport invernali.

A seguito dell'evento Olimpico sono state, quindi, attribuite in proprietà alla Regione Piemonte le opere di cui l'agenzia Torino 2006 aveva curato la realizzazione e la ristrutturazione in forza delle previsioni di cui citata legge 9 ottobre 2000, n. 285.

I flussi turistici del Piemonte continuano ad aumentare: dal 2000 gli arrivi sono cresciuti dell'85% e le presenze di quasi il 70%, superando 13 milioni e 600mila pernottamenti.

Il valore aggiunto del settore turistico è stimato in circa 5.5 milioni di euro, e conta un numero di occupati in alberghi e ristoranti di circa 84.000 unità.

Dell'industria turistica regionale, la montagna invernale rappresenta un prodotto principale. Un settore che consuntiva annualmente oltre 1.5 milioni di presenze turistiche, di cui circa 900mila nel Comprensorio di Bardonecchia e Via Lattea. Ciò significa che circa l'8% dei turisti che visitano la nostra regione vanno a sciare sulle montagne piemontesi.

La spesa media giornaliera del turista montano non raggiunge certo i 180 euro spesi mediamente dal turista enogastronomico, o i 100 euro spesi dal turista del capoluogo piemontese, ma si attesta comunque intorno ai 70 – 80 euro giornalieri.

Tali scenari hanno imposto alle istituzioni regionali di prestare la massima attenzione alle problematiche legate alla sicurezza in montagna al fine di garantire, senza rischi ed in qualsiasi periodo dell'anno, il divertimento della montagna e la libertà dello sport.

Tuttavia, nella partita generale delle strutture olimpiche, restavano aperte le problematiche connesse alla gestione degli impianti di risalita e degli impianti di innevamento programmato che unitamente alle piste da sci, per ragioni diverse e dopo diversi anni dallo svolgimento delle olimpiadi invernali, erano ancora, incongruamente compresi tra le proprietà regionali.

Tale situazione ha richiesto una definitiva regolamentazione così da superare le condizioni di incertezza che si sono nel tempo determinate assicurando la regolare prosecuzione delle attività.

In quest'ottica, l'art. 12 della legge regionale n. 8 del 7 maggio 2013 "*Legge finanziaria per l'anno 2013*", ha stabilito il trasferimento ai Comuni degli impianti olimpici di proprietà regionale di innevamento programmato e di risalita funzionalmente collegati alle piste da sci. Al comma 5 del medesimo articolo, la Legge ha stabilito, inoltre, che per l'esercizio e per la conservazione degli impianti oggetto di trasferimento la Regione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, concede un contributo forfetario determinato annualmente sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

I Comuni, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 74/1989, erano già titolari, nel caso di realtà insistenti sul loro territorio, del rilascio delle concessioni di esercizio degli impianti di risalita e possono assumere la gestione diretta degli impianti (cfr. art. 12, c. 5 della stessa l.r.). L'intervento legislativo ha avuto l'obiettivo, pertanto, di ottimizzare le risorse economiche in gioco assicurando una maggiore e più adeguata copertura a favore delle stazioni sciistiche, salvaguardando la continuità gestionale e organizzativa di tali impianti e favorendo la sostenibilità economica e sociale dei comprensori regionali di riferimento.

La Regione ha disposto di conferire ai Comuni Olimpici (Cesana T.se, Sauze d'Oulx, Bardonecchia, Sestriere), soggetti istituzionali più vicini alla tutela dello specifico interesse, la titolarità del complesso delle strutture costituite da piste, impianti di innevamento e impianti di risalita con Decreti del Presidente della Giunta regionale n. 6 del 28.01.2014, n. 75 del 18.12.2013, n. 10 del 13.02.2014 e n. 8 del 5.02.2014.

E' stata questa una vera e propria rivoluzione per gli impianti di Vialattea e Bardonecchia. Con questa scelta, il Piemonte si è allineato a quanto già viene fatto dalle regioni come Trentino e Valle d'Aosta o dalla vicina Francia.

Dato atto che:

i Comuni Olimpici hanno provveduto - nel corso del 2013 - all'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di innevamento programmato degli impianti oggetto di trasferimento per le successive tre stagioni sciistiche 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016 e che, pertanto, fosse necessario garantire ai Comuni stessi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio regionale, un adeguato sostegno economico, nel rispetto di quanto disposto all'art. 12, comma 5, della L.R. n. 8/2013;

a fronte del trasferimento della titolarità dei citati beni, la Giunta regionale ha assicurato, ai sensi del citato art. 12, comma 5 della L.r. n. 8/2013 l'erogazione di un contributo annuale complessivo, per le medesime stagioni sciistiche, da suddividere tra i Comuni beneficiari sulla base dei criteri definiti annualmente;

la Giunta regionale con Deliberazione n. 36 – 6553 del 22.10.2013, n. 22 – 478 del 27.10.2014 e n. 46 – 2480 del 23.11.2015 ha approvato, pertanto, i criteri di ripartizione delle risorse complessive, pari annualmente ad € 3.630.000,00, impegnate con DD. n. 568 del 22.11.2013 e con D.D. n. 292

dell'11.06.2014 UPB A 2004A1, capitolo 151245 “Contributi per l’esercizio e la conservazione degli impianti di innevamento programmato e degli impianti di risalita trasferiti in proprietà agli Enti locali (art. 13 della L.R. n. 8/2013)”;

tali criteri hanno previsto la ripartizione dell’importo complessivo del contributo forfetario tra i Comuni Olimpici a fronte della lunghezza delle tubazioni fisse degli impianti di innevamento stessi, ivi comprese le tubazioni di raccordo e di adduzione dell’acqua, di proprietà regionale in dotazione al richiedente e che il calcolo del contributo è stato effettuato moltiplicando tale lunghezza per una larghezza media standard di 40 m e per un’altezza del manto nevoso pari a 80 cm; ai volumi di neve teorica così prodotta è stato assegnato un costo forfetario, al netto di I.V.A., pari ad € 2.3 al mc di neve;

che le citate delibere di approvazione dei criteri hanno stabilito che il tetto massimo di contribuzione regionale fosse nel limite del 60% delle spese di innevamento programmato sostenute e documentate dai Comuni beneficiari.

Tenuto conto che, in attuazione ai criteri disposti con le citate Deliberazioni regionali, sono stati ripartiti i contributi nei termini seguenti:

#### Stagione sciistica 2013/2014

- D.D. n. 568 del 22.11.2013 assegnazione contributi a

|   |   |              |
|---|---|--------------|
| Comune di Cesana T.se per un importo complessivo pari ad  | € | 1.441.756,92 |
| Comune di Sauze d’Oulx per un importo complessivo pari ad | € | 660.831,32   |
| Comune di Bardonecchia per un importo complessivo pari ad | € | 926.769,27   |
| Comune di Sestriere per un importo complessivo pari ad    | € | 599.950,19   |

#### Stagione sciistica 2014/2015

- D.D. n. 3 del 15.01.2015 assegnazione contributi a

|   |   |              |
|---|---|--------------|
| Comune di Cesana T.se per un importo complessivo pari ad  | € | 1.440.515,09 |
| Comune di Sauze d’Oulx per un importo complessivo pari ad | € | 660.262,12   |
| Comune di Bardonecchia per un importo complessivo pari ad | € | 925.971,02   |
| Comune di Sestriere per un importo complessivo pari ad    | € | 599.433,43   |

#### Stagione sciistica 2015/2016

- D.D. n. 603 del 23.12.2015, così come rettificata con D.D. n. 29 del 11.02.2016 assegnazione contributi a

|  |   |              |
|--|---|--------------|
| Comune di Cesana T.se per un importo complessivo pari ad | € | 1.441.756,92 |
|--|---|--------------|

|   |   |            |
|---|---|------------|
| Comune di Sauze d'Oulx per un importo complessivo pari ad | € | 660.831,32 |
| Comune di Bardonecchia per un importo complessivo pari ad | € | 926.769,27 |
| Comune di Sestriere per un importo complessivo pari ad    | € | 599.950,19 |

Preso atto della nota pervenuta dai Comuni beneficiari prot. n. 8481/A2004A del 04/07/2016, nella quale i Comuni, in fase di rendicontazione (agli atti dell'Amministrazione regionale per le stagioni sciistiche 2013/2014 e 2014/2015) hanno evidenziato i problemi finanziari che l'applicazione del limite massimo di contribuzione fissato al 60% delle spese effettivamente sostenute (in periodo, quindi, antecedente alla contabilizzazione delle spesa sostenuta dai Comuni Olimpici), produrrebbe sui loro bilanci, in considerazione delle somme iscritte sulla base delle sopraccitate determinazioni regionali e tenuto conto che il subentro dei Comuni alla Regione nella titolarità dei rapporti relativi alla gestione degli impianti costituisce una attività nuova e complessa per i Comuni stessi che hanno manifestato la necessità di ottenere un adeguato sostegno economico da parte dell'Amministrazione regionale.

Appurato quindi che il limite massimo di contribuzione sopra indicato si è rivelato insufficiente rispetto alle disponibilità economiche dei Comuni Olimpici, vanificando, di fatto, la volontà che il Legislatore ha espresso al comma 5 dell'art. 12 della L.r. n. 8/2013 e richiamati i contributi ripartiti con i criteri disposti dalla Giunta Regionale con le citate Deliberazioni e assegnati con D.D. n. 568 del 22.11.2013, n. 3 del 15.01.2015, n. 603 del 23.12.2015 rettificata con D.D. 29 del 11.02.2016).

Ritenuto necessario, pertanto, al fine di dare piena efficacia all'intento legislativo per il trasferimento degli impianti di proprietà regionale ed al fine di consentire l'erogazione di un adeguato sostegno ai Comuni Olimpici, entro i limiti di quanto assegnato con le determinazioni dirigenziali precedentemente citate di derogare a quanto disposto con le precedenti Deliberazioni ed eliminare la percentuale di contribuzione massima prevista sulle spese di innevamento sostenute dai Comuni beneficiari, fermo restando che il contributo concesso non potrà superare l'importo rendicontato agli uffici regionali dal singolo Comune per ciascuna stagione sciistica;

la Giunta Regionale con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

- di stabilire, al fine di dare piena efficacia all'intento legislativo per il trasferimento degli impianti olimpici di proprietà regionale, per consentire l'erogazione di un adeguato sostegno ai Comuni Olimpici, entro i limiti di quanto assegnato con le determinazioni dirigenziali citate in premessa ed in deroga a quanto disposto con Deliberazione n. 36 – 6553 del 22.10.2013, n. 22 – 478 del 27.10.2014 e n. 46 – 2480 del 23.11.2015, di eliminare la percentuale di contribuzione massima prevista sulle spese di innevamento sostenute dai Comuni beneficiari, fermo restando che il contributo concesso non potrà superare l'importo rendicontato agli uffici regionali dal singolo Comune per ciascuna stagione sciistica;

- di autorizzare, pertanto, gli uffici competenti della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, Settore Offerta Turistica e Sportiva all'erogazione della quota di contributo eccedente il limite massimo di contribuzione disposto con le Deliberazioni di cui sopra e di dare mandato agli uffici stessi all'adozione degli atti amministrativi necessari all'attuazione del presente provvedimento;

- di dare mandato alla Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport a procedere alla predisposizione di una proposta di modifica della normativa regionale esistente volta ad uniformare i criteri di ripartizione dei contributi sull'intero territorio.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12.10.2010 "*Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Piemonte*", nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

(omissis)